

Il Funzionario
(Dr.ssa Angela Volpe)

SCHEMA N. NP/22825
DEL PROT. ANNO 2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Coordinamento Politiche del Personale - Settore

N. 1590

IN DATA:

12.12.2014

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DELLA DGR. N. 986 DEL 5 AGOSTO 2013 AD OGGETTO "APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO TRANSITORIO NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR. PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

AGGIORNAMENTO DELLA DGR N. 986 DEL 5.8.2013 LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA.

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 5

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dot.ssa Angela Volpe)

Angela Volpe

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ALLEGATO
ALL'ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

ASIA

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. NP/22825
DEL PROT. ANNO 2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Coordinamento Politiche del Personale - Settore

ALLEGATO A)

AGGIORNAMENTO ALLA D.G.R. n° 986 DEL 05.08.2013
RECANTE " APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO
TRANSITORIO NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA

Spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale

1. Principi generali

In merito agli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale si precisa che le Aziende e gli Enti del SSR organizzano l'attività libero professionale dei propri dipendenti nelle proprie strutture in spazi separati e distinti (DGR. n. 986/2013 e circolari applicative).

E' necessario, inoltre, sottolineare come la normativa introdotta dal Decreto Balduzzi individui, ove ne sia dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia, l'autorizzazione regionale al fine di "acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture private autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione ordinaria".

Si rammenta che con DGR 1646 del 20.12.2013, definendo lo schema tipo di contratto con le Strutture private non accreditate, la Regione Liguria ha assentito in linea generale all'utilizzazione di tale specifica modalità di esercizio della libera professione intramuraria.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento transitorio per l'esercizio della libera professione intramuraria nelle Aziende ed Enti del SSR, allegato alla citata DGR. n. 986 del 5 agosto 2013, si precisa che le sedi per lo svolgimento dell'attività libero professionale non possono essere superiori a tre.

Si ritiene necessario, infine, porre particolare attenzione alla disposizione contenuta nel Decreto Balduzzi e, precisamente, art. 4, lett. e), che disciplina la responsabilità diretta dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in caso di omessa vigilanza al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali.

Rispetto alla disciplina vigente il reperimento degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria può avvenire nell'ipotesi di carenza di spazi interni, la quale si declina nella seguente casistica:

1. Necessità di reperimento di spazi esterni per i propri professionisti al fine di permettere loro l'esercizio dell'attività nella prima sede;
2. Necessità di reperimento di spazi in caso di mobilità dei professionisti per la seconda e/o la terza sede

SETTORE STAFF CENTRALE
SERVIZI GIUNTA

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Angela Volpe)

Angela Volpe

Data - IL SEGRETARIO

12/12/2014 *AL*

Il Funzionario
(D.ssa Angela Volpe)

SCHEMA N. _____
DEL PROT. ANNO 2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Coordinamento Politiche del Personale - Settore

2. Ulteriori precisazioni per la mobilità dei Professionisti sul territorio regionale

Tale procedura si attiva in caso di richiesta, alla propria Azienda da parte del Professionista, di mobilità sul territorio regionale per la seconda e/o terza sede per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Rispetto alla convenzione con altri soggetti pubblici, quale modalità di reperimento spazi consentita dalla norma nazionale, si evidenzia che esula dalla procedura autorizzativa, in quanto insita nel presente documento una autorizzazione generale, nel caso in cui tale convenzione veda, quali soggetti stipulanti, due Aziende Sanitarie Liguri ed in presenza di disponibilità di spazi interni, nonché nell'ipotesi in cui le Aziende o Enti del SSR si siano conformati alle disposizioni recati dalla DGR. N. 986 del 5 agosto 2013 in materia di stipula degli schemi con le strutture private non accreditate, in quanto tale circostanza costituisce presupposto per l'autorizzazione generale all'utilizzo di tale strumento, come indicato nelle premesse generali.

In caso di carenza di spazi, come è definita nei principi generali di cui sopra, la procedura si attiva tra le due Aziende attraverso una richiesta da parte dell'Azienda di appartenenza del professionista nella quale si evidenzia:

1. la carenza di spazi interni debitamente dimostrata e certificata ed in linea con quanto trasmesso alla Regione Liguria in sede di ricognizione (il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii. (riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) la L. 3 agosto 2007, n.120 e ss.mm.ii.(disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria) e il Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito in Legge n.189 dell' 8.11.2012, il cui art.2 ha introdotto sostanziali modifiche e integrazioni alla Legge 3 agosto 2007, n.120, in materia di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medico veterinaria e della dirigenza sanitaria del SSN.

2. le possibili ipotesi di modalità di reperimento di spazi accompagnate da una relazione nella quale siano dettagliati i seguenti dati:

- 2a. numero dei Professionisti coinvolti;
- 2b. numero ore richieste dai Professionisti;
- 2c. valutazione economica;
- 2d. rispetto del corretto esercizio della libera professione attraverso la predisposizione delle misure previste dalla Legge n. 120/2007 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, comma 4, lett. a), abis), a-ter), b), c), d), e), f), f-bis) e g));
- 2e. rispetto, in caso di locazione, dello schema di contratto di cui alla DGR. n. 1646/2013 predisposto dalla Regione Liguria.

L'Azienda alla quale è stata inoltrata la richiesta indicherà, per lo svolgimento dell'attività libero professionale da parte di professionista appartenente ad altra Azienda o Ente del SSR, se gli spazi disponibili sussistono.

- Al proprio interno;
- In struttura pubblica convenzionata;
- In struttura privata non accreditata;
- In regime di intramoenia allargata.

All'esito di tale determinazioni le due Aziende o Enti del SSR stipuleranno apposito Accordo in materia.

Detti Accordi dovranno essere trasmessi al Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Coordinamento Politiche del Personale e all'Agenzia Regionale Sanitaria - Area Governo Clinico-.

L'Azienda di appartenenza del professionista che svolge attività nei territori di altre Aziende o Enti del SSR dovrà fornire alle suddette strutture gli specifici volumi di attività sviluppati dai professionisti che svolgono attività libero professionale secondo tale modalità, con la tempistica e nell'ambito dei flussi oggi correnti

SETTORE STAFF CENTRALE
GIUNTA REGIONALE

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Angela Volpe)

Maria Pido - IPSP/1

12/12/2014 M

Il Funzionario
(D.ssa Angela Volpe)

SCHEMA N. _____ NP/22825
DEL PROT. ANNO 2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Coordinamento Politiche del Personale - Settore

3. Disposizioni per l'esercizio della libera professione intramuraria in ambito extraregionale

Per quanto riguarda l'esercizio della libera professione intramoenia da parte dei Professionisti liguri fuori dal territorio regionale, occorre rilevare che la Regione Liguria ne ha riconosciuto la validità con nota 23 gennaio 2014 Prot. n. 20723 e con successiva nota in data 5 maggio 2014 Prot. n. 89547, valore a tale tipologia di mobilità.

Tuttavia si ritiene opportuno provvedere a una più articolata disciplina della materia con le disposizioni che seguono.

Il Professionista dovrà, in caso di attività libero professionale fuori regione e nel limite, comunque, sia delle altre sedi previste che delle ore settimanali autorizzabili, fare richiesta di autorizzazione alla sua Azienda o Ente del SSR di appartenenza che la trasmetterà alla Regione Liguria, la quale, esperita la necessaria istruttoria, potrà autorizzare l'Azienda o Ente del SSR a:

1. richiedere, in prima istanza, la possibilità di reperire spazi all'interno dell'Azienda ed Ente del SSR territorialmente competente nella regione rispetto alla quale è stata avanzata la richiesta;
2. prevedere, trascorsi 30 giorni dalla richiesta ed in caso di assenza di risposta o diniego agli spazi, all'attivazione di una convenzione con una struttura privata autorizzata non accreditata della regione rispetto alla quale è stata avanzata la richiesta; tale convenzione, comunque, dovrà esplicitare le modalità di esercizio della libera professione attenendosi al rispetto del corretto esercizio della stessa attraverso la predisposizione delle misure previste dalla Legge n. 120/2007 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, comma 4, lett. a), abis), a-ter), b), c), d), e), f), f-bis) e g)).

L'Azienda o Ente del SSR di appartenenza del professionista potrà comunque, sempre previo accordo con l'Azienda o Ente del SSR extraregionale, autorizzare l'esercizio della libera professione in regime di intramoenia allargata in studi individuati dal professionista.

Si prevede la possibilità di inserire un limite minimo di fatturato pari a € 5.000,00 annuo da valutare dopo il primo anno di effettivo esercizio dell'attività libero professionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.

Rispetto, infine, all'orario di lavoro saranno attivate, dai Direttori Generali delle Aziende o dalle strutture a ciò preposte, forme di controllo incrociato e a campione per accertare che le prestazioni prenotate e pagate siano rese al di fuori dell'orario di lavoro e delle situazioni ostatiche previste dalla normativa vigente. Le eventuali irregolarità emerse saranno oggetto di segnalazione ai diretti interessati e i Direttori Generali procederanno secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale in vigore.

4 Concorrenza sleale

Nel rispetto della disciplina già contenuta nei CCNL e nella normativa vigente si precisa che la Regione Liguria ritiene opportuno normare tale fattispecie precisando che i Professionisti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale non possono esercitare attività peritale libero professionale richiesta da utenti/clienti che abbiano in atto una controversia verso l'Azienda ed Ente del SSR di appartenenza del Professionista.

Rispetto, invece, all'applicazione di una ulteriore quota pari al 5% del compenso del Professionista che l'Azienda ed Ente del SSR deve trattenere per vincolarla ad interventi di prevenzione volti alla riduzione delle liste di attesa, la Regione Liguria stabilisce che tale quota possa essere ricompresa nella "quota della tariffa da attribuire all'Azienda, determinata nella misura del 30 % della tariffa stabilita per l'erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale".

Tale assimilazione, che sotto il profilo economico risponde a quanto richiesto dalla normativa nazionale, è effettuabile in quanto la quota del 30%, che era destinata a alla copertura delle misure alternative a quelle previste dall'art. 1 comma 796, della Legge 296/2006, lettera p), primo periodo, rimaneva nella disponibilità della Azienda ed Ente del SSR e doveva essere destinata al miglioramento complessivo del Servizio Sanitario Regionale, miglioramento che non può non prevedere anche la prevenzione volta alla riduzione delle liste di attesa.

A tal fine si impegnano, quindi, le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR, a vincolare il maggior introito derivante dalla prevenzione volta alla riduzione delle liste di attesa da rendicontare, annualmente, alla Regione Liguria, attraverso una relazione che indichi la somma complessiva di introito ottenuto ed il dettaglio delle azioni poste in essere dalle Aziende ed Enti del SSR, in ordine alle liste di attesa.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Angela Volpe)
Angela Volpe

12/12/2014 M

SETTORE STAFF CENTRALE
ELENCO GIUNTA
P C
L'ISTRUTTORE
(Sonia Incani)

SCHEMA N. NP/22825
DEL PROT. ANNO 2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Coordinamento Politiche del Personale - Settore

Si impegnano, infine, le Aziende ed Enti del SSR Liguri ad applicare quanto previsto dal Decreto Balduzzi rispetto alla "garanzia di massima trasparenza e la lettura immediata delle cifre che effettivamente vengono corrisposte al Medico per l'espletamento della prestazione resa, all'interno del documento fiscale rilasciato al paziente che deve essere analiticamente descritta, voce per voce, la composizione dei predetti importi."

FINE TESTO

Si attesta che il presente documento che si
componesse di n. 10 ^{fogli} pagine vistati dal
inserita è conforme all'originale in atti
della Struttura. alla copia
La data, 07.01.2015.....

Angela Volpe
Funzionario
(Dott.ssa Angela Volpe)

ATTESTO che la presente COPIA, elaborata su
n. 11 pagine
è stata debitamente firmata, e CONVALIDATA
dal RESPONSABILE a, d. d. n.
il giorno 19.12.2014

RESPONSABILE
DIPARTIMENTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Angela Volpe)

Angela Volpe

Data - IL SEGRETARIO

12/12/2014 *M*